

holy

trata in vigore della presente legge").

Perché la questione possa essere riesaminata nel suo complesso ed inquadrata nei suoi giusti termini, sembra opportuno accumulare, sia pure sommariamente, alle fasi più salienti del problema.

Il Consiglio di amministrazione, dopo aver preso in esame, in varie sedute tenutesi nel 1952, la questione riguardante la rivalutazione degli immobili, ritenne di approvare in adunanza del 2 ottobre 1952, la proposta del Comitato permanente di cui alla relazione 25 luglio 1952 tendente a dare pratica attuazione alle norme contenute nella legge 11 febbraio 1952, n. 74.

Il Collegio Sindacale, in data 3 novembre 1952, ebbe a dichiarare⁽¹⁾ a voti e precisazioni precedentemente esposti:

⁽¹⁾ V. postilla a pag. 138

1°) di riconoscere l'attuazione dei provvedimenti sulla rivalutazione per congruo maggioramento solo dopo l'intervento esplicito delle Autorità governative di tutela e nei modi, tempo e limiti da stabilirsi all'uopo, intervento ritenuto necessario ai fini di un dettato interpretativo della legge n. 74 del